



## Avveniva nel 1961

**L'11 aprile 1961 Adolf Eichmann entrava per la prima volta nel Tribunale di Gerusalemme. Quello ad Eichmann fu il primo processo per crimini contro l'umanità a svolgersi in Israele e il primo evento di questo tipo ad essere trasmesso in televisione.**

Fino ad allora il processo più famoso contro gli ufficiali nazisti era stato quello di Norimberga che si svolse tra il 1945 e il 1946.

Con quel processo il mondo aveva modo di "scoprire" l'orrore della Shoah. Il processo dimostrava inoltre, per usare la cruda ma efficace espressione coniata da Vittorio Dan Segre, che la caccia libera e gratuita all'ebreo era finita.

Qualcuno si chiese se, da un punto di vista strettamente giuridico, gli israeliani avessero il diritto di processare il criminale nazista. Qualcuno se lo chiese da un punto di vista strettamente religioso. Suscitarono un grande clamore in particolare le dichiarazioni di Giovanni Durando, persona di grande cultura, laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Filosofia e anche in Diritto Canonico presso il Pontificio Ateneo Lateranense, che dopo l'8 settembre aveva aderito alla Resistenza collaborando con la Divisione partigiana monarchica "Asti", giudice presso il Tribunale di Asti, direttore della Voce della Giustizia, settimanale «di restaurazione dei principi dell'ordine morale in Italia».

Nel numero del 6 maggio di questa rivista veniva pubblicato un articolo in cui egli polemizzava contro quanto padre Rotondi, sacerdote gesuita, aveva detto in televisione sul processo Eichmann e sulla sua specifica affermazione che gli ebrei avevano il diritto di mettere sotto giudizio il loro persecutore.

Nell'articolo della Voce della Giustizia, si sosteneva che gli ebrei non potevano processare Eichmann, perché essi *"sono da considerare deicidi in atto, incoscienti e permanenti autori della crocifissione di Cristo, sono privati della possibilità di essere giudici di nessuno che alla loro progenie non appartenga"*.

E ancora: *“avendo gli ebrei crocifisso col Cristo la Divinità, sono, per ciò solo, carenti di ogni e qualsiasi moralità che possa avere valutazione qualsiasi”*.

Di fronte ad affermazioni offensive, antisemite e in profondo contrasto con i principi costituzionali, contro Giovanni Durando presentò immediatamente querela l'avvocato Guido Fubini, da sempre antifascista, esperto giurista, impegnato per tutta la vita per garantire l'uguaglianza e il rispetto alle minoranze, il cui nome è legato ai lavori per concordare l'Intesa lo Stato italiano e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione.

Il Durando venne dunque rinviato a giudizio per il reato di vilipendio ad un culto ammesso nello stato e diffamazione a mezzo stampa, ed il dibattimento, fissato per legittima suspicione presso il Tribunale di Genova, avvenne il 9 dicembre 1961, in un'aula affollatissima.

L'avvocato Valobra, console di Israele in Italia, venne incaricato dall'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane di seguire il processo. Avvocati delle parti civili vennero nominati Vittorio Negro e Bianca Guidetti Serra. Si costituirono parte civile la Comunità ebraica di Torino nella persona del presidente Ugo Levi; e numerosi ebrei torinesi e genovesi.

L'inviato della Stampa riferisce che *“alcuni membri della Comunità Ebraica di Torino manifestano con pacata fermezza la propria indignazione per le offese contenute nell'articolo”*. Tra gli altri Primo Levi.

L'imputato dichiarò che non riteneva che l'articolo violasse la legge penale: *“Vi ho visto l'affermazione di tutte le verità storiche e dei principi teologici della mia religione”*. E si giustificò con l'affermazione *“L'insegnamento della Chiesa Cattolica, in base alla quale gli ebrei sono dei deicidi, è costante dai Padri della Chiesa fino ai nostri giorni: cito in particolare San Giovanni Crisostomo, San Paolo, San Luca, San Matteo, Sant'Ilario”*.

Gli avvocati Guidetti Serra e Negro ricordarono che il Papa Giovanni XXIII aveva fatto togliere tra l'altro l'aggettivo *“perfidi”* che accompagnava la parola *“ebrei”*, dalla liturgia del Venerdì Santo, e quanto all'affermazione che essi siano deicidi basti ricordare che il supplizio della crocifissione non era pena prevista dalle leggi ebraiche, bensì era un supplizio romano largamente applicato da Ponzio Pilato proprio contro gli ebrei.

Il P.M. chiese la condanna del dott. Durando a 5 mesi di reclusione per il reato di vilipendio ed a 6 mesi e 50 mila lire di multa per la diffamazione.

Il difensore invocò invece l'assoluzione per difetto di dolo, precisando che l'imputato non intendeva offendere gli ebrei, ma che era stato mosso da una profonda fede religiosa (sic?).

Il Tribunale assolse dall'accusa di vilipendio perché il fatto non costituisce reato e dall'accusa di diffamazione per insufficienza di prove sull'elemento intenzionale del reato.

Il 28 gennaio 1963 la sentenza della Corte d'Appello confermò esattamente lo stesso giudizio: assoluzione con formula piena dalla prima imputazione, e per insufficienza di prove dalla seconda.

Nel febbraio del 1963, grazie ad un'amnistia, il giudice Durando venne definitivamente assolto.

Era l'11 aprile 1963 quando Papa Giovanni XXIII, già gravemente malato, pubblicava l'enciclica "Pacem in Terris".

Il mondo iniziava a cambiare: nessuno avrebbe mai più potuto insultare gli ebrei e ridurre i loro diritti sulla base di argomenti "religiosi".

(Beppe Segre)

P.S. Per saperne di più sul nostro sito [www.aectorino.org](http://www.aectorino.org), nei prossimi giorni troverete un articolo dell'avvocato Guido Fubini pubblicato sulla rivista Astrolabio e l'articolo del quotidiano La Stampa sul processo Durando.